

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 1994

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 settembre 1997

(94/744/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica del Capo Verde hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo sulla pesca nelle acque del Capo Verde al termine del periodo di applicazione del protocollo;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 23 giugno 1994 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Capo Verde per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 settembre 1997;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto; che a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dei protocolli attualmente in vigore; che occorre concludere l'accordo in forma di

scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 settembre 1997.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

U. SEILER-ALBRING

⁽¹⁾ GU n. L 212 del 9. 8. 1990, pag. 1.